

DEL. N. 8/2005 Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Bartolomeo Manna

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti relatore

PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Emanuela Pesel Rigo,

Deliberazione del 10 maggio 2005

avente come oggetto l'approvazione del piano di lavoro e dei criteri di campionamento delle operazioni ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2004

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione n. 5/Sez.PI./2005 con la quale è stata approvata l'integrazione del programma di attività della Sezione di controllo per l'anno 2005 nell'ambito del quale è stato

precisato che la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2004 si atterrà ai principi metodologici enunciati nella deliberazione n.10 del 9 luglio 2003, relativa alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto afferente l'esercizio 2003;

ravvisata la necessità di specificare e di approvare, nell'ambito del piano delle attività previsto dall'art. 13 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, i criteri di campionamento delle operazioni ai fini della dichiarazione di affidabilità;

vista l'ordinanza n. 6 del 22 marzo 2005 relativa alla composizione dei collegi della Sezione;

vista la relazione deferita alla Sezione dal magistrato istruttore in data 9 maggio 2005;

vista l'ordinanza presidenziale del 9 maggio 2005 n. 11 con la quale è stata convocato il Collegio per il giorno 10 maggio 2005 alle ore 12.00 presso la sede della Corte dei conti per la discussione della relazione;

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti

sentito l'intervento della dott. Emanuela Pesel Rigo, nella sua veste di relatore per la parificazione del rendiconto della regione cui la dichiarazione di affidabilità è preordinata, il quale, nel sottolineare che tutta la parte riguardante l'analisi degli andamenti e degli equilibri finanziari risulta disciplinata dalla normativa contabile statale e regionale e come tale è ricorrente, ha comunicato che il piano di attività del suo lavoro prevede l'approfondimento per il 2004 delle problematiche del decentramento e dell'evoluzione dei programmi più strettamente afferenti il settore dello sviluppo industriale;

#### DELIBERA

di approvare la relazione allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale e che concerne il piano di lavoro e i criteri di campionamento delle operazioni ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della regione per l'esercizio 2004.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2005.

\* \* \* \* \*

Il Relatore

f.to Fabrizio Picotti

Il Presidente

f.to Bartolomeo Manna

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2005

Il Dirigente

f.to Dott. Bacchisio Crispo

## PIANO DI LAVORO 2005

### PIANO DI LAVORO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA' (DAS) DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE FVG PER L'ESERCIZIO 2004

#### Precisazioni preliminari

Il presente piano di lavoro, elaborato in conformità agli indirizzi metodologici impartiti con la deliberazione n.5 Sez.PI/2005 del 22 marzo 2005 relativa all'approvazione dell'integrazione del programma di attività della Sezione per il 2005, è articolato in una parte afferente la metodologia da applicarsi per il campionamento delle operazioni, in una parte afferente l'esplicitazione delle attività previste per la verifica cosiddetta di "regolarità intrinseca" e cioè afferente il rispetto delle regole contabili-procedurali da seguirsi per l'elaborazione del rendiconto (che presuppone il rispetto delle norme della legge regionale 7/99 di disciplina degli adempimenti e delle procedure che debbono obbligatoriamente essere seguite per l'elaborazione e la gestione del bilancio regionale), in una terza parte afferente l'esplicitazione delle attività previste per la verifica cosiddetta di "regolarità estrinseca" e cioè di legittimità e regolarità delle singole operazioni contabili intervenute nel corso della gestione e che sono state recepite dal rendiconto; infine si articola in una quarta parte dedicata al controllo sul conto del patrimonio.

La dichiarazione di affidabilità relativa al rendiconto dell'esercizio 2004 è la prima che si sviluppa con contenuti compiutamente estesi tanto alle verifiche di regolarità intrinseca quanto a quelle di regolarità estrinseca, secondo una metodologia scientifica di individuazione delle operazioni da assoggettare a controllo. Per l'esiguità del tempo avuto a disposizione la dichiarazione di affidabilità relativa al rendiconto dell'esercizio precedente ha infatti avuto contenuti riferiti principalmente ai temi di regolarità intrinseca, verificati con riferimento a unità di campionamento la cui significatività era stata segnalata dalla stessa Regione.

Un tratto fondamentale dell'impostazione del lavoro che la Sezione intende affermare sin da questo primo anno di attività completa è la necessaria consequenzialità tra le attività che verranno al riguardo a svolgersi negli anni, con un conseguente progressivo arricchimento del significato della dichiarazione fondato su una progressiva più approfondita conoscenza dell'ambiente di controllo, come tale idonea ad orientare con sempre maggiore puntualità l'azione di controllo dell'anno successivo.

#### Parte prima

##### Metodologia di campionamento

A fronte della materiale impossibilità di controllare tutti i dati e le operazioni del rendiconto la Sezione provvede ad un esame di un limitato e determinato numero di operazioni sulla base di criteri che consentano la riferibilità all'intero rendiconto delle conclusioni cui il controllo perviene.

A tale fine la Sezione opera secondo una metodologia statistica integrata da valutazioni professionali ai fini dell'individuazione delle unità di campionamento da sottoporre a controllo mentre riserva la valutazione dei risultati del controllo esclusivamente al giudizio professionale basato sulla consistenza delle irregolarità eventualmente riscontrate. Tale giudizio viene articolato in relazione alla gravità dell'irregolarità sotto il profilo della sua incidenza sulle logiche giuridiche e contabili che sovrintendono alla formazione del rendiconto, alla sua significatività monetaria, alle sue influenze sugli equilibri generali del rendiconto, al suo carattere episodico o sistematico.

A questo fine la Sezione regionale di controllo si avvale dei "Criteri-guida europei di attuazione delle norme di controllo dell'INTOSAI", documento elaborato nel 1998, su incarico dei Presidenti delle Istituzioni Superiori di Controllo dell'Unione europea (ISC), da un gruppo di lavoro al quale ha partecipato anche la Corte dei conti italiana.

A tale proposito la Sezione utilizza per la verifica della regolarità cosiddetta intrinseca, (che ha per oggetto temi contabili individuati sulla base di una valutazione di significatività fondata sul giudizio professionale) innanzi tutto il metodo di campionamento statistico numerico, che si basa sull'applicazione di formule matematiche ai fini di ottenere la dimensione di un insieme di unità statistiche – il campione, appunto – rappresentativo dell'intera popolazione.

Nella determinazione del campione si utilizza dunque il criterio di campionamento numerico, che viene utilizzato ogniqualvolta la base di selezione sia costituita da una popolazione numerica il cui valore monetario non ha rilevanza per la verifica: la determinazione dell'intervallo di selezione del campione conduce pertanto all'identificazione di un numero che indirizza la selezione sistematica tramite la regola "1 ogni...".

L'unità di campionamento (l'espressione indica i singoli elementi che compongono la popolazione) è il capitolo del rendiconto sia per la parte relativa alle entrate sia per la parte relativa alle spese.

Oltre ai capitoli così selezionati si individuano ulteriori capitoli, secondo il criterio di esaminare comunque almeno un capitolo per titolo di entrata e di spesa e almeno uno per rubrica (Direzione centrale). L'individuazione dei singoli capitoli aggiuntivi è espressione di un giudizio professionale di significatività e importanza del capitolo scelto.

Vengono inoltre controllati nella loro interezza i dati contabili relativi ai fondi globali, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione allegata alla deliberazione n.10/IC/2004 dell'8.7.2004 (DAS 2003) di questa Sezione del controllo.

Per la regolarità cosiddetta estrinseca, invece, la Sezione si avvale di un metodo di campionamento statistico monetario, poiché la base di selezione è costituita da una popolazione composta da valori monetari (il valore delle singole operazioni nell'ambito di ogni capitolo selezionato ai fini della verifica di regolarità intrinseca): il cosiddetto valore-intervallo consente di individuare quella parte della popolazione che deve essere verificata al 100% in quanto comprende valori monetari significativi. L'unità di campionamento (come già detto, l'espressione indica i singoli elementi che compongono la popolazione) in questo caso è l'operazione contabile, intendendosi con tale espressione gli accertamenti in entrata, distinguendo tra residui e competenza, e gli impegni di spesa.

Tale metodo di selezione delle operazioni è stato comunque integrato dalla scelta professionale di operare il controllo di almeno un'operazione per capitolo.

Va precisato che le varie valutazioni strumentali all'applicazione della metodologia statistica rimesse alla decisione della Sezione o del magistrato istruttore vengono eseguite, per questo primo anno di applicazione di tale metodologia, utilizzando, salva un'eccezione relativa al CR (rischio di controllo interno) di regolarità intrinseca, valori medi e condividendo, per quanto attiene alla quantificazione numerica di siffatti valori, l'esperienza operata al riguardo in via sperimentale dalla Sezione di controllo della regione Sicilia (deliberazione 9/2004 del 19.5.2004).

Al riguardo va ancora precisato che sull'organizzazione dell'attività di controllo di questo primo anno influisce anche l'esigenza di garantire lo svolgimento di un'attività compatibile con le risorse all'uopo utilizzabili dalla Sezione, cosicché si ritiene preferibile, in quanto espressione di prudenza, sviluppare un controllo avente un contenuto e un significato magari più limitato, ma comunque effettivo.

Con specifico riferimento al primo tipo di campionamento, la Sezione si avvale delle tecniche basate sull'analisi dei rischi, in particolare del rischio intrinseco, del rischio del controllo interno e del rischio di mancata rilevazione di errori.

Il modello matematico che illustra il rischio del controllo è il seguente:  $AR = IR \times CR \times DR$ , dove AR (audit risk – rischio di controllo) rappresenta il rischio che il controllore non esprima un giudizio corretto su consuntivi finanziari che presentano irregolarità o errori rilevanti.

Il rischio di controllo AR presenta tre componenti:

– IR (inherent risk – rischio intrinseco) che rappresenta il rischio che si verifichino irregolarità o errori rilevanti. Su tale fattore incidono tra l'altro la natura del settore di attività e delle operazioni amministrative, la discrezionalità delle valutazioni, la complessità delle contabilizzazioni, l'entità dell'informatizzazione.

Il controllore valuta preliminarmente il rischio intrinseco riferito al rendiconto nel suo insieme. Nella metodologia adottata tale valutazione è standardizzata e, in base all'ipotesi di

catalogare il rischio in esame in tre livelli (basso, medio, alto) sostenuta in sede di Corte dei conti europea, viene espressa nei valori convenzionali dello 0,45 (rischio basso), dello 0,65 (rischio medio) e dell'1 (rischio alto);

- CR (control risk – rischio di controllo interno) che rappresenta il rischio che i controlli interni nell'ambito dell'organismo controllato non riescano a impedire o individuare una irregolarità o un errore significativi. Sulla preliminare valutazione del rischio di controllo interno incide la conoscenza dei sistemi di controllo interno. Anche detta valutazione è standardizzata e, in base all'ipotesi di catalogare il rischio in esame in tre livelli (basso, medio, alto) sostenuta in sede di Corte dei conti europea, espressa nei valori convenzionali dello 0,17 (rischio basso), dello 0,28 (rischio medio) e dell'1 (rischio alto). Va sottolineato che la differenza tra i suddetti valori numerici dell'IR e del CR si giustifica considerando la natura degli elementi che connotano i due diversi rischi: il rischio intrinseco viene determinato analizzando componenti ad alta rischiosità, molto aleatori, che comportano quindi un peso maggiore nella definizione del rischio totale rispetto alla valutazione del rischio del controllo interno, legato a procedure standardizzate, rappresentate pertanto da valori numerici più bassi

- DR (detect risk – rischio di non individuazione) che rappresenta il rischio che irregolarità o errori rilevanti, non corretti nel corso di controlli interni all'organismo controllato, non vengano individuati dal controllore.

Il valore di AR viene determinato dalla Sezione in 0,05, in accordo con gli standards internazionali comunemente applicati in materia di auditing nel settore pubblico, secondo i quali l'AR può assumere un valore compreso tra lo 0,05 e lo 0,1. La fissazione di tale valore allo 0,05 deriva dal fatto che, applicando un AR superiore, il grado di fiducia LA risulterebbe inferiore al 50%, ipotesi che statisticamente non può essere accettata.

L'entità di IR e CR è stata invece stimata dal magistrato responsabile dell'indagine sulla base di un giudizio professionale sull'ambiente controllato, rispettivamente in un rischio medio (espresso nel valore di 0,65) per l'IR e in un rischio basso (espresso nel valore di 0,17) per il CR. Tale ultima stima è operata sulla base degli esiti del controllo di regolarità intrinseca svolto nel 2004 nonché sulla base dei risultati delle verifiche eseguite e dei colloqui all'uopo intercorsi con gli uffici di ragioneria della Regione circa l'organizzazione del loro lavoro. Come sopra precisato l'espressione numerica dei due rischi si rifà all'esperienza di un precedente controllo operato da altra Sezione regionale della Corte.

Resta l'incognita del DR.

Per la sua determinazione si utilizza pertanto la formula  $DR = AR / (IR \times CR)$ . Tale risultato ha permesso a sua volta di determinare il livello di affidabilità, che è l'opposto del rischio di non individuazione (DR) secondo la formula  $LA = 100 - DR$ , dove LA rappresenta il livello di attendibilità che il controllore ottiene mediante tutte le verifiche intraprese. In altri termini LA è espressione della potenza, della forza del test statistico e rappresenta il grado di fiducia che ciò che risulta sulla base del metodo statistico corrisponda alla realtà e cioè che il giudizio formulato sulla base dell'esame del campione sia valido per l'universo della popolazione.

Da LA deriva il parametro RF, reliability factor, della legge di Poisson, che servirà in seguito per trasformare la soglia di rilevanza in un intervallo di selezione del campione.

Analizzando la tabella di distribuzione di Poisson e avendo fissato il livello di affidabilità LA, si identifica univocamente il corrispondente RF.

Altro dato che deve essere determinato dalla Sezione è quello relativo alla soglia di rilevanza (SR), con cui si intende il livello massimo tollerabile di inesattezza che consente di accettare il rendiconto. Al riguardo si tiene conto delle indicazioni dell'INTOSAI che ritiene adeguata una SR collocata tra lo 0,005 e lo 0,02; la Sezione individua siffatto valore in un livello intermedio pari a 0,0125, che consente di individuare una numerosità campionaria rappresentativa della popolazione totale e analizzabile, in modo da garantire l'espletamento di un controllo di qualità sufficiente e in modo economico ed efficiente.

A parità di altri elementi, più la soglia di rilevanza è elevata più si restringe la dimensione del campione da esaminare. La SR va applicata all'intera popolazione secondo la formula  $SRP = POP \times SR$  dove SRP rappresenta la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (POP), individuata quest'ultima nella totalità dei capitoli, che costituiscono le unità fondamentali dei documenti contabili ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale della Regione (artt.10 e 43, L.R.n.7/1999). In altri termini in questa metodologia SRP rappresenta il numero massimo di capitoli in cui è accettabile si annidino

errori o irregolarità, da valutarsi sulla base dei criteri di valutazione circa la gravità dell'irregolarità di cui sopra si è detto.

La metodologia prevede a questo punto l'individuazione dell'intervallo di selezione del campione (ASI – average sampling interval) secondo la formula  $ASI = SRP / RF$ .

Come detto sopra RF è un coefficiente predeterminato, associato a LA. L'ASI rappresenta l'ampiezza dell'intervallo da considerare nell'estrarre ciascuna unità statistica del campione dalla popolazione. Il punto iniziale di applicazione dell'intervallo come sopra individuato deve essere casuale.

La procedura si conclude con l'individuazione della dimensione del campione (DIM), secondo la formula  $DIM = POP / ASI$ , dove DIM è il numero dei capitoli del rendiconto da sottoporre a controllo. A questi sono stati aggiunti, sulla base dei criteri sopra indicati, ulteriori capitoli.

Tale incremento del numero dei capitoli rispetto a quelli individuati con il metodo del campionamento numerico produce un aumento del livello di attendibilità LA.

Per quanto riguarda la selezione effettuata per la regolarità estrinseca, il procedimento sopra descritto è valido fino all'identificazione della SRP, calcolata tenendo conto che la popolazione è costituita dal valore monetario, per ogni capitolo selezionato, degli accertamenti in entrata, (stratificando fra residui e competenza) e degli impegni per la spesa. In questa metodologia SRP esprime il valore monetario che rappresenta il livello massimo di accettabilità delle irregolarità.

Anche in questa metodologia l'individuazione delle irregolarità consegue ad una valutazione professionale eseguita in relazione alla gravità delle stesse, determinata sulla base dei parametri sopra ricordati.

La SRP così ottenuta permette di determinare l'ASI (SRP/RF), che costituisce il cosiddetto valore-intervallo, cioè quell'importo sopra il quale tutte le operazioni vanno verificate.

Va infine precisato che il metodo di campionamento descritto trova applicazione in presenza di un significativo (a giudizio del controllore) numero di operazioni all'interno del capitolo selezionato. In difetto di una siffatta significatività vanno verificate tutte le operazioni compiute.

## Parte seconda

Il controllo di regolarità intrinseca sulle procedure di formazione del rendiconto (conto del bilancio) da eseguirsi relativamente ai capitoli selezionati.

## Conservazione dei residui attivi

L'art.29, c.9, della L.R.n.7/1999 prevede che le entrate accertate nelle scritture contabili della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e non rimosse rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie (c.10). Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che determinano la regolare permanenza a bilancio dei residui attivi. Il controllo interessa i capitoli di entrata selezionati per i quali nel 2004 sussistevano residui attivi iniziali.

Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione del dato contabile esposto nel rendiconto del 2003 relativo ai residui attivi finali;
2. analisi dei decreti di accertamento dei residui attivi 2004 generati dalla competenza 2003;
3. analisi dei tabulati relativi alla gestione dei residui attivi nel corso del 2004;
4. analisi dei titoli di entrata in conto residui emessi nell'esercizio 2004;
5. raffronto degli esiti dell'attività sopra descritta con le risultanze del rendiconto 2004, relativamente al dato residui da residui.

## Riscossioni

Il rendiconto generale evidenzia per ogni capitolo nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base l'ammontare delle somme effettivamente riscosse dal tesoriere sulla base delle disposizioni normative e convenzionali che disciplinano il rapporto di Tesoreria. Oggetto del controllo sono le operazioni del tesoriere che attestano l'esistenza di determinate entrate; il controllo accerta che sussista corrispondenza tra le risultanze delle avvenute riscossioni riportate nel rendiconto e le risultanze dei conti riepilogativi elaborati dal tesoriere.

Il controllo interessa i capitoli di entrata selezionati con il campionamento numerico sui quali, nel corso del 2004, siano state effettuate riscossioni.

Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. prelevamento, dai fascicoli mensili delle contabilità di Tesoreria 2004, degli elenchi e degli ordini di riscossione;
2. verifica circa l'esattezza della somma delle riscossioni effettuate dal tesoriere;
3. verifica che la causale sul titolo di riscossione sia pertinente con il titolo di entrata al quale viene imputata;
4. raffronto degli esiti dell'attività sopra descritta con le risultanze delle riscossioni attestate dal rendiconto 2004.

## Conservazione dei residui passivi

L'art.29, c.6, della L.R.n.7/1999 prevede che le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di tre o cinque anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio, salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori. Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che determinano la regolare permanenza a bilancio dei residui ovvero il loro invio a economia di bilancio. Il controllo accerta che la permanenza dei residui passivi nel rendiconto sia rispettosa dei limiti temporali previsti dalla legge e che corrispondentemente, alla scadenza dei termini, gli importi scaduti siano stati correttamente inviati a economia di bilancio.

Il controllo interessa i capitoli di parte corrente e quelli di parte capitale selezionati con il metodo del campionamento numerico per i quali nel 2004 sussistevano residui passivi iniziali.

Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione del dato contabile esposto nel rendiconto del 2003 relativo ai residui passivi finali;
2. analisi dei tabulati trasmessi dalla Regione al fine di individuare i tempi di conservazione dei residui passivi;
3. analisi dei titoli di spesa in conto residui emessi nell'esercizio 2004;
4. raffronto degli esiti dell'attività sopra descritta con le risultanze del rendiconto 2004 al fine di verificare la correttezza del mantenimento in bilancio dei residui passivi.

## Competenza derivata

Ai sensi dell'art.17, c.2, della L.R.n.7/1999, le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite e non impegnate entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento costituiscono economia di bilancio.

L'art.31, c.1, prevede inoltre che i titoli di spesa ivi disciplinati rechino l'imputazione non solo allo stanziamento dell'esercizio di competenza, ma anche alle quote trasferite. Oggetto del controllo sono le operazioni contabili relative al trasferimento negli appropriati capitoli del bilancio 2004 delle quote non impegnate alla fine dell'esercizio 2003; il controllo accerta che i corrispondenti stanziamenti se non impegnati neanche nell'esercizio 2004 siano

stati effettivamente qualificati come economia di bilancio. Il controllo si estende alla verifica circa la presenza nei titoli di spesa dell'imputazione allo stanziamento oggetto di trasferimento.

Il controllo interessa i capitoli selezionati con il metodo del campionamento numerico sui quali siano state trasferite somme non utilizzate e disponibili al 31.12.2003.

Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione nel rendiconto 2003 delle somme trasferite al 2004;
2. verifica, attraverso l'esame dei decreti dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie pubblicati sul BUR, delle variazioni intervenute a seguito dei trasferimenti;
3. verifica, sui tabulati trasmessi dalla Regione, degli impegni assunti nel 2004 sulla competenza derivata;
4. analisi dei titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio in conto competenza derivata;
5. riscontro finale sul rendiconto 2004 degli importi definitivamente stanziati e verifica che le somme trasferite dall'esercizio precedente, e non impegnate nemmeno nel 2004, siano state effettivamente inviate a economia di bilancio e non ulteriormente trasferite.

#### Reiscrizione dei residui perenti

L'art.21 della L.R.n.7/1999 prevede che si possa procedere per mezzo di specifici decreti dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie alla reiscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, nei capitoli pertinenti, delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi dell'art.29, c.6. Il prelevamento avviene dagli appropriati fondi di riserva relativi a spese di parte corrente o di parte capitale.

La norma prevede altresì che al pagamento delle somme reclamate dai creditori si provveda con mandato diretto sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno. Non è quindi necessario un nuovo impegno. Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che producono la reiscrizione del residuo perento nelle appropriate unità previsionali di base. Il controllo accerta che sussistano i presupposti (reclamo, decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie) richiesti dalla legge per la reiscrizione nonché la regolarità della relativa procedura. Ciò comporta la verifica dell'esistenza del reclamo, il corretto utilizzo degli appropriati fondi di riserva (per spese correnti e per spese in conto capitale) nonché l'appropriatezza della reiscrizione nei pertinenti capitoli.

Il controllo riguarda le reiscrizioni di residui perenti disposte nel corso dell'esercizio relative ai capitoli selezionati e si estende a una valutazione circa l'attenzione che i meccanismi di reiscrizione dei residui perenti riservano alla problematica della prescrizione del credito.

Con riferimento ai capitoli indicati è oggetto di controllo il fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori. Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione sui BUR del 2004 dei decreti dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di reiscrizione dei residui perenti;
2. acquisizione dalla Regione dei reclami presentati e della pratica sottostante, ai fini di verificare la non avvenuta prescrizione del credito reclamato;
3. verifica sul rendiconto 2004 dell'esattezza dell'importo reiscritto;
4. verifica del corretto utilizzo del fondo di riserva da cui provengono gli importi reiscritti.

#### Prelevamento da fondi speciali

L'art.9 della L.R.n.7/1999 prevede che nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

- a) fondi globali (di cui si tratta in seguito in apposito paragrafo);
- b) fondi di riserva per le spese imprevedute, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti (questi ultimi trattati nel precedente apposito paragrafo);
- c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale (art.24);
- d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario (art.14, c.2, art.17, c.7, e art.23);

d bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta (art.17, c.7 bis e art.23 bis);

d ter) fondo per gli incentivi alle imprese (art.23 ter);

d quater) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico (art.23 quater).

Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che determinano il prelevamento da un fondo speciale e la corrispondente iscrizione nel capitolo di destinazione. Il controllo accerta la corretta corrispondenza tra il fondo da cui si preleva e la natura della spesa.

Il controllo interessa i capitoli di parte corrente e quelli di parte capitale selezionati con il metodo del campionamento numerico sui quali nel 2004 siano state iscritte somme prelevate da fondi speciali.

Con riferimento ai capitoli selezionati sono oggetto di controllo i seguenti fondi speciali:

1. fondo delle spese impreviste regolato dall'art.19, secondo il quale il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre il prelevamento di somme e la loro iscrizione sui capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste, vengono indicate in un apposito elenco annesso al documento tecnico allegato al bilancio.

Il Consiglio regionale convalida i prelevamenti con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono;

2. fondo delle spese obbligatorie e d'ordine disciplinato dall'art.20, secondo cui l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre il prelevamento di somme e la loro iscrizione sui capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine annessi al documento tecnico allegato al bilancio.

Con le stesse modalità l'Assessore può disporre prelevamento a favore di capitoli di spesa in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali;

3. fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, disciplinato dall'art.24, secondo cui l'Assessore dispone il prelevamento in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo.

Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione sui BUR del 2004 dei decreti del Presidente della Regione e dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie che dispongono prelevamenti da fondi speciali;

2. verifica del corretto utilizzo del fondo speciale da cui provengono gli importi prelevati;

3. verifica del rispetto delle norme di gestione di ciascun fondo;

4. verifica sul rendiconto 2004 dell'esattezza dell'importo prelevato.

## Fondi globali

L'art.3 della L.R.n.7/1999 prevede, tra l'altro, che la legge finanziaria regionale accantoni a fondo globale le risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio.

L'art.9 della stessa legge dispone a tale proposito che nello stato di previsione della spesa siano iscritti in apposite unità previsionali di base i fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

L'art.10, c.5, prevede che il documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione sia corredato da appositi prospetti in cui siano suddivisi per partite in relazione all'oggetto gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale.

L'art.17, c.3, prevede che le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

Si evidenzia come oggetto del controllo sono tutte le operazioni contabili attinenti alla movimentazione dei fondi globali intervenute nel corso dell'esercizio 2004; il controllo accerta in particolare che la copertura della spesa cui il fondo è preordinato sia avvenuta correttamente:

- sia sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nelle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli interessati e attivati;
- sia sotto il profilo che le quote dei fondi globali non utilizzate siano state contabilmente qualificate e gestite come economia di bilancio;
- sia infine sotto il profilo che le partite del fondo globale di parte corrente siano state effettivamente utilizzate per le sole spese correnti mentre quelle di parte capitale lo siano state per le sole spese di investimento.

Ai fini del controllo di cui sopra si procede come segue con riferimento a tutti i fondi globali:

1. individuazione dei fondi globali nel bilancio di previsione 2004 ed evidenziazione delle singole partite;
2. esame di tutte le leggi regionali, con implicazioni finanziarie, approvate nel corso del 2004 e verifica dell'imputazione finanziaria (se, cioè, mediante prelevamento da fondo globale);
3. verifica dell'utilizzo di partite del fondo globale di parte corrente per sole spese correnti e di parte capitale per sole spese d'investimento;
4. esame degli atti amministrativi di variazione del bilancio incidenti sui fondi globali;
5. riscontro sul rendiconto 2004 delle eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei fondi globali e, in corrispondente aumento, degli importi dei capitoli relativi ai nuovi provvedimenti legislativi;
6. riscontro della qualificazione contabile (a economia) delle quote dei fondi globali non utilizzate a chiusura dell'esercizio.

#### Parte terza

Il controllo di regolarità estrinseca sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti il rendiconto (conto del bilancio) da eseguirsi relativamente alle operazioni comprese nei capitoli selezionati.

Il controllo di legittimità e regolarità effettuato sulle operazioni sottostanti il rendiconto viene svolto, relativamente ai capitoli selezionati in precedenza con il metodo del campionamento numerico, su tutte quelle operazioni che riportano un valore monetario pari o superiore a quello individuato, per ogni capitolo e, relativamente all'entrata, distintamente per residui e competenza, con il metodo del campionamento monetario. Ove nessuna operazione risultasse di importo pari o superiore, si seleziona l'operazione il cui valore si avvicina di più a quello determinato. Per quanto riguarda le modalità di controllo, viene verificata la legittimità e la regolarità contabile di tutti gli atti, qualora emanati dalla Regione, afferenti le singole operazioni, come sopra selezionate, mentre, con riferimento agli atti di altri soggetti (Stato, U.E.) o ad accordi intersoggettivi, l'esame si indirizza al riscontro della corrispondenza dei dati finanziari ivi esposti con i documenti contabili regionali. Il controllo è concentrato su tutti quegli atti che hanno diretta attinenza con le rappresentazioni contabili del rendiconto 2004.

#### Parte quarta

Il controllo di regolarità sulle procedure di formazione del conto del patrimonio e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Analisi delle risultanze delle variazioni delle partecipazioni azionarie esposte nel conto del patrimonio.

L'art. 43 della legge regionale 7/1999 stabilisce che il conto generale del patrimonio comprende tra l'altro le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.

Oggetto del controllo sono le risultanze delle operazioni che producono la variazione del valore patrimoniale delle partecipazioni azionarie della regione. Questo accerta la correttezza

dell'importo delle variazioni riportate nel consuntivo alla luce del contenuto degli atti che giustificano la variazione.

La numerosità degli atti da sottoporre al controllo indurrà ad optare per una metodologia di campionamento basata sui principi sopra illustrati ovvero su una mera scelta professionale.

In aggiunta a quanto sopra il controllo sul conto del patrimonio si estende anche ad un mero riscontro contabile circa la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio relativamente ai residui attivi e passivi e le corrispondenti poste allocate nel conto del patrimonio.